

Per gli immobili che ricadono in zona del PRGC identificata come RA (antico nucleo) e Na (insediamenti di origine agricola) deve essere garantito l'inserimento ambientale delle costruzioni previsto dall'art. 106 del Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione del C.C. n°41/2018, repertorio morfologico di seguito riportato:

1) ZOCOLATURE IN PIETRA

1. Sui fronti verso via sono ammesse zocolature con altezza massima di cm.90 in lastre di pietra (a tutta altezza).

2) RIVESTIMENTI DEI FRONTI

1. Sono ammessi solo intonaci a rinzaffo o finito a civile, su murature rustiche o su parti mancanti di intonaco del medesimo tipo, per restauri e rappezzature, da tinteggiare con colori tenui (escluso il bianco).

2. E' ammessa la finitura con pietra a spacco solo per gli ampliamenti di facciate esistenti con analogo tamponamento.

3. Sono esclusi altri rivestimenti (paramano, ceramica, lastre di pietre e marmi).

3) BALCONI SU FRONTI STRADALI

1. Per i balconi esistenti, se con lastre e modiglioni in pietra, potranno essere restaurati e/o completati solo con lo stesso materiale e con le stesse dimensioni.

2. Per balconi eventualmente in struttura lignea è obbligatorio il rifacimento totale o il ripristino nel medesimo materiale e con le medesime forme e con le stesse dimensioni di quelli esistenti.

3. Nuovi balconi dovranno essere realizzati con soletta in C.A. di spessore massimo di 20 cm con sottostanti modiglioni, le ringhiere dovranno essere in ferro con sezione non scatolare. Dovranno essere posti ad una altezza minima di m 4,50 alla base del modiglione.

4. Per le ringhiere è ammesso il recupero di parti già esistenti o il rifacimento nel rispetto dei caratteri formali e tipologici del contesto in cui inserito, si prescrive pertanto la realizzazione di ringhiere a bacchette in ferro (esclusa la sezione scatolare)

4) BALCONI SU FRONTI INTERNI

1. Per i balconi esistenti su cortile, se in pietra è ammesso il cambiamento delle parti deteriorate con il medesimo materiale, mentre è ammesso il rifacimento totale solo se esteso a tutti i balconi della facciata interessata.

5) COPERTURE

1. Il rifacimento dei tetti è ammesso con strutture lignee come quelle esistenti per le parti in vista, con la eliminazione di qualsiasi superfetazione.

2. Per tutti i tetti è fatto obbligo l'utilizzo di materiale che si armonizzi con le coperture circostanti sia su orditura esistente sia su orditura nuova.

3. E' fatto obbligo il mantenimento delle pendenze delle falde.

Il rialzamento del colmo, dell'imposta e delle forme dei cornicioni saranno normati dalle N.T.A. del P.R.G.C.

4. In generale sono vietati rivestimenti sottotegola fuori del filo della muratura comunque visibili dall'esterno. E' ammesso esclusivamente rivestimento in tavole di legno a vista.

6) ACCESSORI

1. I pluviali dovranno essere in rame o in lamiera verniciata di colore scuro.

2. Le gronde esterne dovranno essere a sezione tonda in rame

3. Le teste di camino saranno in pietra o intonacati; dovranno essere conservate le decorazioni e/o motivi in pietra o mattoni esistenti.

4. Gli abbaini dovranno essere mantenuti con le caratteristiche esistenti; sono altresì ammessi nuovi abbaini esclusivamente nella forma a capanna su muratura d'ambito sporgente dal tetto, con aperture a piombo su quelle sottostanti.

5. In ogni tipo d'intervento sulla copertura, è prescritta l'installazione di protezioni onde evitare lo scivolamento della neve, verso spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7) SERRAMENTI

1. Sui fronti su strada è ammesso il rifacimento dei serramenti e oscuramenti con il medesimo disegno e materiale degli esistenti e con la possibilità di inserimento di vetro-camera nelle finestrate; sono vietati i serramenti in alluminio anodizzato (bronzo, champagne, oro e argento). Sono altresì ammesse nuove aperture con rapporto altezza/larghezza analogo a quello esistente.

2. I nuovi serramenti saranno con o senza oscuramenti, sono escluse le tapparelle e dovranno essere uniformati per la porzione di facciata su cui si interviene (porzione per tutta l'altezza).

8) PORTONI PER ACCESSI PEDONALI E CARRAI

1. In tutta l'area del centro storico i portoni dovranno essere eseguiti in legno a motivi semplici verniciati o lasciati con vena a vista o in metallo verniciato.
2. In caso di portoni preesistenti da restaurare o rifare ci si dovrà attenere al disegno e materiali originali degli stessi.

9) CANCELLI PER ACCESSI PEDONALI E CARRAI

1. Sono ammessi cancelli carrai e pedonali in metallo solo se eseguiti in profilati in ferro pieno, con esclusione di scatolati, a disegno semplice con bacchette verticali rette.
2. E' inoltre ammesso l'uso di vecchi cancelli di recupero.

10) VETRINE

1. Sui fronti su via sono ammesse vetrine per attività terziarie con le seguenti caratteristiche:
 - a) Sono ammesse unicamente le vetrine all'interno dei vani murari o a raso e non riportate su muri di facciata.
 - b) L'intelaiatura dovrà essere con tamponamenti a pannelli pieni o vetrati, comunque con pannellatura piena nelle parti inferiori sino al piano della vetrina stessa.
 - c) Sono ammesse serrande di sicurezza piene o trasparenti in metallo verniciato, purché con cassonetti di raccolta non in vista dall'esterno.

11) INSEGNE E TARGHE

1. Sono consentite le insegne a bandiera illuminate, se posizionate ad un'altezza superiore a m 4,00 dal piano stradale.
3. Sono ammesse le insegne, anche illuminate, sul paramento murario che non sporgano oltre 5 cm.
4. Le targhe per indicazioni professionali, associazioni od altro sono consentite a lato delle porte o dei portoni d'accesso su via.

12) RECINZIONI

1. Per le recinzioni esistenti è ammesso il restauro o il ripristino delle parti deteriorate con le medesime dimensioni, materiali e forme.
Le nuove recinzioni sono ammesse su strada e in aree con unico proprietario in muro pieno di altezza massima di mt. 2,50 con finitura ad intonaco civile oppure con muretto intonacato di altezza max cm. 100 e soprastante 1,50. In caso di continuità di muretti e muri di cinta esistenti i nuovi dovranno avere la stessa altezza e tipologia.
3. Sono comunque vietate recinzioni in graticciati di cotto, prefabbricati in cemento, pannelli di varia natura, reti metalliche, ecc.

13) PAVIMENTAZIONI DI AREE LIBERE O TRANSITI PRIVATI

1. I passaggi pedonali e gli androni carrai possono essere pavimentati con lastre di pietra, acciottolato o autobloccanti.
2. I cortili, gli spazi interni non adibiti a verde devono essere conservati nello stato di fatto o lastricati o lastricati con materiale che si armonizzi con il contesto.
3. Sono comunque vietate pavimentazioni impermeabilizzanti in asfalto o battuto in cemento.
4. Gli acciottolati e le pavimentazioni esistenti in lastre di pietra esistenti debbono essere mantenuti.

14) MURI DI SOSTEGNO

1. In caso di nuova costruzione o ricostruzione di muri di sostegno è fatto obbligo di impiego per la parte in vista di rivestimento in pietra. Il muro dovrà essere dotato di abbondanti barbacani (1 ogni mq.).

15) ALTEZZA DEI LOCALI

Negli interventi di ricostruzione e ampliamento è prescritta l'altezza libera minima dei locali conforme al D.M. 5/7/1975; l'altezza libera dei locali destinati a commercio non dovrà essere inferiore a mt .2,70.

Negli interventi di recupero del patrimonio esistente di tipo b) c) e d) ex art. 13 L.R. 56/77 può essere mantenuta l'altezza esistente dei locali abitabili ai sensi dell'art.43 ultimo c., Legge 5/8/78 n.° 457/78.